

PANORAMA LEGISLATIVO

N. 6 gennaio 2008 – a cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSE con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alla realizzazione delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette ufficiali effettivamente pervenute al 31 dicembre 2007, arretrati compresi

BILANCIO

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (GU n. 300 del 28.12.07 - Suppl. Ordinario n.285)

Note:

PREMESSA

Come è noto, con la legge n. 474/78, è stata istituita la cosiddetta “legge finanziaria”, che rappresenta ormai da circa trenta anni il riferimento fondamentale per lo svolgimento delle attività e dei conseguenti vincoli e impegni che la Pubblica amministrazione (intesa nel suo complesso, e quindi lo Stato con le sue articolazioni, secondo il principio della sussidiarietà verticale: le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici) deve osservare nel corso dell’anno di vigenza per ciò che concerne sia le politiche di sviluppo, sia la propria capacità di spendita, sia infine la osservanza del patto di stabilità e quindi il controllo del deficit pubblico.

In effetti tale legge, nel suo contenuto decisionale e per la sua funzione di cerniera della manovra annuale di bilancio, ha assunto un ruolo di notevole rilevanza, ai fini del controllo della finanza pubblica

Secondo quanto riconosciuto dai cultori del diritto contabile, assolve a tre funzioni:

- la prima è una funzione di decisione di valori-obiettivo, e quindi di programmazione finanziaria, dal momento in cui fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, del saldo netto da finanziare intermini di competenza e l’entità dei fondi speciali;
- la seconda è quella di una legge al servizio di quella di bilancio e quindi attratta nell’ambito dei principi posti dal terzo comma dell’art. 81 della Costituzione
- la terza funzione è quella di una legge ordinaria con piena efficacia innovativa della legislazione preesistente, vocata alla realizzazione di un equilibrio delle entrate e delle uscite pubbliche con gli obiettivi di politica economica a cui si ispira il bilancio dello Stato.

Con la “legge finanziaria” si è superata la “filosofia” della programmazione, così come era stata prefigurata con la prima legge n.685/67, e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) che precede la legge finanziaria, rappresenta unicamente un orientamento generale di intenti, che viene sistematicamente reso obsoleto dalle modalità con cui la stessa legge finanziaria viene in sede parlamentare elaborata ed approvata.

Infatti la legge finanziaria, in effetti, secondo una prassi ormai acquisita, assume le vesti di una legge “omnibus”, con le caratteristiche di vera e propria legge sostanziale che modifica profondamente l’assetto normativo in vari settori al di fuori di qualsiasi iter parlamentare ortodosso per ciò che attiene la formazione delle leggi.

Anche per la presente legge finanziaria, va rilevato il carattere “blindato” del provvedimento, che ormai costituisce una prassi acquisita nel tempo e che fa ritenere più ovvio il ricorso ad un decreto governativo di carattere meramente amministrativo, piuttosto che affidare all’iter parlamentare un provvedimento che inevitabilmente si traduce in un notarile voto di fiducia, che quindi non incide in termini di modifiche sul testo della legge.

A tale riguardo si sottolinea che come per le finanziarie precedenti, dopo un dibattito che ha occupato il Parlamento per tre mesi, a fronte di una prima stesura della Camera dei Deputati, il Governo al Senato ha presentato un disegno di legge con 1.193 commi, disseminati in tre articoli, ciascuno dei quali non inserito e incastonato organicamente in un articolato adeguato.

PARTE GENERALE

Articolo 1

Commi 1,2,3

Disposizioni finanziarie

Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi

compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

Comma 4

Destinazione delle eventuali maggiori entrate tributarie

Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 13 DPR 917/86.

NB: si riportano di seguito, individuati per gli aspetti di più immediato interesse, quelle parti della legge finanziaria 2008 che hanno specifica ricaduta sul complesso delle politiche sociali integrate, riordinate, per quanto possibile, secondo quanto indicato dalla legge 328/00 e dal dl. Lgs. 112/98 (servizi alla persona ed alla comunità), e comunque in rigido ordine alfabetico per agevolare la consultazione.

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Commi 465

Fondo per le non autosufficienze

La dote del Fondo per le non autosufficienze è incrementata di 100 milioni di euro per il 2008 (quindi in totale diventano 300 milioni di euro) e di 200 milioni di euro per il 2009 (in totale 400 milioni di euro)

EDILIZIA

Articolo 1

Comma 5

Sconto ICI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile.

Pertanto ciò comporta una ulteriore detrazione che si aggiunge a quella già in vigore di 103,29 euro.
NB: Il nuovo sconto non potrà comunque superare i 200 euro.

La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Comma 9

Detrazioni IRPEF agli inquilini

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (legge 431/98) spetta una detrazione pari a:

- a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Ai giovani in età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione (legge 431/98) per l'unità immobiliare destinata a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati competenti ai sensi di legge, spettano le seguenti detrazioni:

- 991,60 euro per tre anni per redditi fino a 15.493,71 euro;
- circa 300 per redditi fino a 30.987,41 euro.

Comma 258 e 259

Edilizia sociale

E' previsto il potenziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, con la individuazione di aree da destinare all'edilizia residenziale sociale e l'eventualità di prevedere la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Comma 285

Patrimonio immobiliare- residenze di interesse generale destinate alla locazione

Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano "residenze di interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione a uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

Tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale

Si istituisce un fondo di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2008 al 2010.

I Comuni possono deliberare aliquote ICI ridotte, fino a zero, per i proprietari che affittano a canone sostenibile.

Comma 287

Compensazioni ai Comuni

L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettante a coi ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'ICI, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007.

Articolo 2

Commi 475-480

Aiuti prima casa

E' istituito un Fondo di solidarietà pari a 10 milioni di euro per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Il mutuatario può richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

NB: la sospensione non può essere richiesta se è già iniziata la procedura esecutiva.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario e attraverso la banca, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

FAMIGLIA- MINORI

Articolo 1

Commi 15 e 16

Disposizioni per le famiglie numerose

Ai genitori con almeno quattro figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva di annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

NB: L'ulteriore detrazione parte dal 2007.

Comma 200

Assegni familiari

Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per nuclei orfanili sono rideterminati, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni del nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto interministeriale (ministro delle politiche per la famiglia; ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della solidarietà sociale e con il ministro dell'economia e delle finanze), da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 201

Detrazioni IRPEF sulle rette asili nido

Viene prorogato al 31 dicembre 2007 il periodo d'imposta relativo alle detrazioni IRPEF sulle rette asili nido.

Comma 221

Detrazione per carichi di famiglia

I contribuenti, per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, dovranno annualmente dichiarare di avervi diritto ed indicare il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

Articolo 2

Commi 84 e 85

Personale giustizia minorile

Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza

corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazioni e prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri.

L'impegno finanziario previsto è di euro 307.000 per l'anno 2008.

Comma 452-453

Adozioni ed affidamenti – Congedi della lavoratrice

Il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

La lavoratrice che, per il periodo di congedo all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata di permanenza all'estero della lavoratrice.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Comma 454

Adozioni ed affidamenti – Congedi del lavoratore

Il congedo, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore

Comma 455

Ridefinizione del congedo parentale

Il congedo parentale:

- spetta anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento;
- può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età .

Commi 458-460

Asili nido della difesa

Per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti o reparti del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

La programmazione e la progettazione dei suddetti servizi viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento delle politiche per la famiglia, sentito il Comitato tecnico scientifico del centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

I servizi sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento già indicato dalla precedente legge finanziaria 2007.

Comma 462

Integrazione Fondo per la famiglia - Fondi per non autosufficienti e per prevenire abusi sui minori

Il Fondo per le politiche della famiglia finanzia anche interventi volti a:

- a) favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il ministro delle Politiche per la famiglia, di concerto con il ministro della Solidarietà sociale e della Salute, promuove una intesa in sede di conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi integrati dei servizi alla persona;
- b) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Comma 464

Telefono azzurro

E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse da: SOS - il Telefono Azzurro -ONLUS

Comma 470

Fondo per l'infanzia e l'adolescenza

La legge finanzia e determina annualmente la dotazione finanziaria del Fondo per la parte delle risorse riferita a quelle destinate ai Comuni.

IMMIGRATI

Commi 535 e 536

E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la partecipazione del Dipartimento libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria.

Il fondo per l'inclusione sociale degli immigrati è integrato di 50 milioni di euro per il 2008

INTERVENTI SPECIFICI PER LE DONNE

Commi 182 e 183

Incentivi all'imprenditoria femminile

La disciplina del fondo per la finanzia d'impresa si estende alla creazione di nuove imprese e al consolidamento di Piccole e medie imprese femminili.

Comma 463

Interventi contro la violenza alle donne

Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato al piano contro la violenza alle donne

ISTRUZIONE

Commi 413 e 414

Docenti di sostegno

Viene rideterminato il sistema delle quote degli insegnanti di sostegno, che viene fissato in un rapporto docenti –alunni che non può essere superiore a uno ogni due.

Per garantire continuità didattica e contro il precariato la norma stabilisce una progressiva stabilizzazione dei docenti di sostegno

Comma 416

Concorsi per docenti

Il ministro per l'Istruzione è delegato ad emanare un regolamento per determinare i requisiti e la formazione iniziale dei docenti.

Scatteranno concorsi pubblici biennali per le assunzioni.

Restano attive le graduatorie ad esaurimento.

Commi 417-425

Sperimentazioni didattiche locali

Per gli anni scolastici dal 2008 al 2011 sono stabiliti, con atto di indirizzo del ministro dell'Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza unificata, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione ed accrescere efficacia ed efficienza della spesa.

Gli ambiti territoriali di norma provinciali sono individuati nel medesimo atto di indirizzo.

Comma 457

Piano socio educativo

Viene rifinanziato il piano nazionale socio-educativo che definisce, tra l'altro, le prestazioni minime nelle singole regioni.

PARI OPPORTUNITA'

Articolo 2

Commi 481-484

Bilancio di genere

Per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione per i ministeri della salute, della Istruzione, del lavoro, dell'università e della ricerca, con il bilancio di previsione dello Stato, viene introdotto il bilancio di genere.

Il ministro per i Diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento.

I risultati della sperimentazione saranno oggetto di apposita relazione entro il 31 marzo 2009.

Commi 485-487

Indicatori di genere

Nel programma statistico nazionale, attraverso apposito fondo, sono inserite rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità dei dati relativi a donne ed uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Articolo 1

Comma 203

Esenzione concessione governativa sui telefoni

Viene estesa ai sordi (oltre che ai non vedenti) l'esenzione della concessione governativa sui telefoni.

Articolo 2

Comma 466

Abrogazione contributo in parti uguali del contributo agli enti per l'assistenza e la formazione dei ciechi.

Commi 467-469

Indennità speciale ai ciechi

L'importo dell'indennità speciale per coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è fissato in euro 176 euro dal 1 gennaio 2008.

Comma 474

Mobilità per i disabili

E' istituito presso il ministero dei Trasporti il "Fondo per la mobilità dei disabili" con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

Il fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano.

Con apposito decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento del fondo

POLITICHE SOCIALI

Articolo 1

Comma 344

ISEE: ulteriori modificazioni

Il richiedente la prestazione sociale agevolata (Decreto 130/98) presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione è possibile presentare una nuova dichiarazione per registrare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

La dichiarazione può essere presentata al Comune, ai CAF, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione, o all'INPS competente per territorio.

NB: E' consentita la presentazione all'agenzia delle entrate in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

L' Agenzia delle entrate determina l'ISEE (costituito dal reddito, dal patrimonio (secondo il calcolo di specifiche franchigie, dal numero dei componenti il nucleo familiare), in relazione a:

- a) elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- b) dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata (secondo un modello che sarà emanato con apposito DPCM)

L'Agenzia delle Entrate, con controlli automatici, individua omissioni o difformità in relazione ai dati autocertificati

Gli esiti delle attività effettuate sono comunicati dall'Agenzia delle entrate ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni, ovvero direttamente al soggetto che ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva.

Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, il Comune, i CAF, l'amministrazione pubblica alla quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva, l'INPS rilasciano una attestazione riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.

L'attestazione vale per il nucleo familiare per fruire delle prestazioni sociali agevolate.

Articolo 2

Commi 471-473

Fondo per le politiche sociali

Annualmente, ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi della spesa, previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del ministro della Solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi.

L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti a cui si applica l'anticipo.

PRIVATO SOCIALE

Articolo 1

Comma 130

Cessione di beni alle ONLUS

I beni non di lusso che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la vendita, qualora siano ceduti alle ONLUS (per un importo non superiore al 5% del reddito d'impresa), si considerano erogazione liberale.

Articolo 3

Commi 4-11

Cinque per mille

Viene rifinanziato con 400 milioni di euro l'ammontare dei contributi per il cinque per mille.

Per l'anno finanziario 2008 una quota dell'IRPEF pari al cinque per mille sarà destinata a sostegno delle ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni senza scopo di lucro che operano nei settori individuati nel d.lgs. 460/97, enti di ricerca, università ed enti di ricerca sanitaria.

I soggetti ammessi al riparto devono predisporre un rendiconto sulla destinazione delle somme ricevute.

Con DPCM sono stabilite le modalità di richiesta e gestione dell'operazione di riparto dei fondi.

A tale riguardo viene autorizzata una spesa di 380 milioni di euro

Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato all'erogazione da parte del ministero della Solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007 sono stanziati 500 mila euro.

SANITA'

Articolo 1

Commi 197-199

Casse sanitarie

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge finanziaria, il Ministro della salute determinerà le prestazioni e ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi (art.9 d.lgs. 502/92)

La deducibilità dei contributi versati alle casse sanitarie è fissata fino ad un massimo di 3.615,20 euro

Articolo 2

Commi 46-49

Fondi della sanità per ripiano debiti Regioni Lazio, Campania, Molise, Sicilia

In attuazione degli accordi sottoscritti fra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, con i quali le suddette regioni si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

NB: Le regioni interessate sono tenute a restituire, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute.

Lo Stato procede all'erogazione, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, individuando le condizioni per la restituzione, da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione.

All'atto dell'erogazione le regioni provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la documentazione ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute.

In presenza della sottoscrizione dell'accordo sopra indicato, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal predetto piano. ciascuna regione.

Commi 283 e 284

Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie

Al fine di dare compiuta attuazione al riordino della medicina penitenziaria è prevista l'emanazione di un DPCM da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria (nell'ambito dei livelli essenziali assistenziali e delle risorse finanziarie), che definisce:

- il trasferimento al SSN di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile ivi comprese quelle concernenti il rimborso

alle comunità terapeutiche delle spese per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti tossicodipendenti, nonché per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 d.lgs. 272/89, disposto dall'autorità giudiziaria;

- le modalità e le procedure per il trasferimento al FSN, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro in essere, relativi all'esercizio delle funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento della Giustizia minorile, con contestuale diminuzione dell'organico di personale;
- il trasferimento al FSN delle risorse da ripartire fra le regioni e province autonome pari a 157,8 milioni di euro per il 2008, 162,8 milioni per il 2009 e a 167,8 milioni per il 2010;
- il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile.

NB: In attesa del trasferimento delle funzioni, i suddetti Dipartimenti continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per le rispettive competenze

Commi 348 e 349

Farmaci sperimentali

Viene disposto che in nessun caso il medico curante può prescrivere farmaci non commercializzati in Italia, se non sono disponibili dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

E' altresì vietato di prescrivere un medicinale industriale per una indicazione diversa da quella autorizzata.

La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

Commi 350-352

Recupero medicinali

Le confezioni di medicinali in corso di validità, integre e ben conservate, in possesso di ospiti delle RSA o delle famiglie nell'ambito dell'assistenza domiciliare per un loro congiunto, dall'ASL o da una ONLUS, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa ASL o ONLUS

Le confezioni di medicinali in corso di validità, al di fuori dei casi sopra previsti, possono essere consegnate al detentore che non ha più necessità di utilizzarle a ONLUS aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria, sotto la responsabilità del medico che li prende in custodia.

Tale disposizione vale anche per medicinali con sostanze stupefacenti o psicotrope..

Comma 353

Spesa farmaceutica

Ai fini dell'accesso alle quote di finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge 311/04, sono ulteriormente fissate le condizioni in base a cui si intendono rispettarci da parte delle Regioni i seguenti tetti di spesa per il 2007:

- a) 13 per cento della spesa farmaceutica convenzionata;
- b) 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata

Comma 354

Contributo Lega Tumori

Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega viene erogato un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per il 2008, 2009 e 2010.

Comma 355

Dottori in chiropratica

E' istituito presso il ministero della Salute un registro per i dottori in chiropratica.

Si iscrive chi è dotato del diploma di laurea magistrale in chiroterapia o di titolo equivalente.

Può esercitare come libero professionista ovvero può essere inserito o convenzionato con il SSN.

Il regolamento di attuazione uamanato entro sei mesi

Comma 356

Autorità per la sicurezza la sicurezza alimentare

Il Comitato per la sicurezza alimentare assume da denominazione di Autorità per la sicurezza alimentare con una sede referente a Foggia.

Il contributo è pari a 2,5 milioni di euro per il 2008 e il 2009; di 1,5 milioni di euro per il 2010., e ò

Commi 357-360

Educazione in medicina

Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente Stato-regioni il 10 agosto 2007.

Tutta l'attività di gestione amministrativa e di supporto alla Commissione nazionale, costituita con Decreto del ministero della Salute, è trasferita all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Commi 361-365

Danni da vaccino

Sono stanziati 180 milioni di euro l'anno dal 2008 per le transazioni relative ad azioni di risarcimento pendenti per danni da trasfusioni o emoderivati infetti.

I criteri e le priorità saranno definiti con decreto del ministero dell'Economie e delle finanze e della Salute.

Commi 366 e 367

Personale Croce Rossa

I contratti a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni, sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.

Per coloro che non possono essere stabilizzati si procede al graduale assorbimento nel SSN.

Comma 372

Vaccino HPV

E' disposta la concessione di un contributo finanziario alle regioni e province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV (papilloma virus).

Comma 374

Attuazione Piano sanitario nazionale

Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro da assegnare alle regioni e alle province autonome per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del PSN è prioritariamente finalizzato:

- a) alla sperimentazione del modello assistenziale "case della salute";
- b) alle malattie rare;
- c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
- d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) alla promozione delle attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- f) all'attuazione del documento-programmatico "Guadagnare salute", rendere facili le scelte salutari

Commi 376-378

Abolizione tickets analisi

Per l'anno 2008 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, è abolita

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato pertanto aumentato di 834 milioni di euro.

Commi 379-381

Assistenza protesica

Il ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica.

Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura non può superare il livello di spesa registrato nel 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata.

Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime vigenti, sono incrementati del 9 per cento.

TUTELA DEI DIRITTI

Articolo 2

Commi 196-198

Tutela dei consumatori

Attraverso convenzioni non onerose fra camere di commercio, comuni e prefetture sono disciplinate le attività di verifica sulla variazioni dei prezzi di beni e servizi al consumatore finale.

Il consumatore finale può inviare le proprie segnalazioni all'Ufficio prezzi che verifica le dinamiche concernenti le variazioni

Commi 199-203

Istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi

E' istituito presso il ministero dello Sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

E' nominato tra i Dirigenti di prima fascia del ministero e dura in carica tre anni.

Sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli "Uffici prezzi, ai competenti uffici del ministero delle Politiche agricole, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica avvalendosi del "Portale delle imprese" che assume la denominazione di "Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi".

Il Garante riferisce al ministro per lo Sviluppo economico le dinamiche e le eventuali anomalie.

Il ministro, qualora lo ritenga necessario, può girare le informazioni al Garante della concorrenza

Comma 461

Servizi locali

Gli enti locali, per garantire l'universalità, la qualità e l'economicità dei servizi, sono tenuti a definire una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e da pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

Nella Carta devono essere precisati:

- gli standard di qualità delle prestazioni erogate;
- le modalità:
 - di accesso alle informazioni garantite;
 - per proporre reclamo;
 - per adire le vie conciliative e giudiziarie;
 - di ristoro dell'utenza

Deve essere prevista la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

Deve essere prevista e periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza.

NB: resta ferma la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

Deve essere previsto un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi.

Deve essere istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

Deve essere previsto che le attività suddette siano finanziate con un prelievo a carico degli enti gestori del servizio predeterminato per l'intera durata del contratto.

ULTERIORI ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 1

Comma 136 e 137

Trattenute per pensioni indebite

Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto senza interessi.

NB: La disposizione non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico INPS.

Comma 309

Trasporto pubblico locale. Detrazione IRPEF sugli abbonamenti

Ai fini dell'IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dell'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo di spese non superiore a 250 euro.

Articolo 2

Commi 105 e 106

Vittime della criminalità organizzata

Dal 2008 alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, ai sindaci vittime di atti criminali e ai loro familiari sono estesi alcuni benefici previsti per le vittime del terrorismo.

Commi 437-439

Responsabilità sociale delle imprese

E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2008 e 2009.

Al relativo onere si provvede con riduzione del Fondo nazionale per politiche sociali.

Nell'ambito della disponibilità del Fondo è disposto un contributo a favore della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese.

Con il medesimo fondo sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale di impresa nonché attività di promozione, informazione, innovazione, sostegno e monitoraggio nonché ricerche ed indagini.

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 245

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010. (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.286)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Decreto 28.12.07 Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008. (Suppl. Ordinario n. 288)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 299 del 27-12-2007)

Note

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I E M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali	
		rispetto al corrispon- dente periodo	dell'anno di due anni precedente precedenti
2006 Novembre..	128,3	1,7	3,6
Dicembre....	128,4	1,7	3,6
Media....	127,8		
2007 Gennaio....	128,5	1,5	3,7
Febbraio....	128,8	1,5	3,6
Marzo....	129,0	1,5	3,6
Aprile	129,2	1,4	3,4
Maggio....	129,6	1,4	3,6
Giugno....	129,9	1,6	3,7
Luglio....	130,2	1,6	3,7
Agosto....	130,4	1,6	3,7
Settembre....	130,4	1,6	3,6
Ottobre....	130,8	2,0	3,7
Novembre....	131,3	2,3	4,1

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 Dicembre 2007 - Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008. (GU n. 302 del 31.12.07)

Note

Il termine è fissato al 31 marzo 2008

FAMIGLIA

DECRETO 30 Ottobre 2007, n. 242 - Regolamento recante "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia". (GU n. 298 del 24.12.07)

FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

DPCM 5 Ottobre 2007

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanita' veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione. (GU n. 292 del 17.12.07 - Suppl. Ordinario n.273)

ISTRUZIONE

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU n. 293 del 18.12.07)

LAVORO

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. (GU n. 301 del 29.12.07)

Note

Il commento è rinviato al prossimo numero

MINORI

DECRETO 30 Ottobre 2007, n. 240 - Regolamento recante "Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, dell'articolo 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile". (GU n. 296 del 21-12-2007)

PARI OPPORTUNITA'

MINISTERO PARI OPPORTUNITA'

Decreto 23 Novembre 2007 - Riparto, per l'anno 2007, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. (GU n. 292 del 17.12.07)

Note

- Con il d. lgs 11 aprile 2006, n. 198:
 - è stato istituito il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;
 - sono stati indicati i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, la riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30 per cento;
 - è stata destinata la restante quota del 70 per cento alle regioni;
- lo stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 6.191.927,00 euro, al netto dell'accantonamento ex comma 507, art.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, risulta pari a 5.413.562,19 euro;

* Si procede quindi alla ripartizione tra le regioni del 70 per cento delle assegnazioni per l'annualità 2007 pari a 3.789.493,53 euro;

COMUNICATO

Avviso per il finanziamento del progetto "Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità". (GU n. 293 del 18.12.07)

1. Premessa.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, intende attivare il progetto formativo denominato "Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità".

Il Dipartimento finanziaria', nella misura del 50 % del costo complessivo, il suddetto corso che le Università italiane interessate, pubbliche e private, dovranno realizzare per due edizioni consecutive negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009.

Il Dipartimento si avvarrà delle linee di indirizzo formulate dal Comitato scientifico di coordinamento, costituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Obiettivo.

Le pari opportunità e gli studi di genere - dimensioni strettamente intrecciate - sono diventate nel corso dell'ultimo decennio un pilastro portante dello sviluppo della cittadinanza europea. Nel nostro Paese vi è un patrimonio prezioso di risorse umane femminili, mentre permangono fenomeni di segregazione verticale e orizzontale nella formazione e nel mercato del lavoro.

Con tale iniziativa ci si propone di fornire, ad una ampia platea di corsiste/i, un insieme di conoscenze, in parte teoriche e in parte pratiche (ossia attinenti al funzionamento di determinati meccanismi istituzionali e politici e di governance) volte a diffondere la cultura di genere ed a promuovere l'affermazione e la partecipazione della donna nella vita politica e sociale.

3. Soggetti proponenti.

Possono presentare progetti le Università italiane pubbliche o private.

4. Struttura dei progetti.

4.1. Destinatari.

Sono destinatari finali i partecipanti ai corsi che dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore.

La partecipazione è aperta anche agli uomini, nella proporzione decisa dai comitati scientifici e dai coordinatori/ici dei singoli corsi.

Sarà ammissibile la partecipazione di una percentuale massima del 40% di interni (personale tecnico-amministrativo e studenti/studentesse di corsi universitari).

4.2. Durata.

I progetti dovranno prevedere due edizioni del corso, la prima da svolgersi nell'anno accademico 2007/2008, la seconda nell'anno accademico 2008/2009.

4.3. Contenuti ed articolazione

Le Università interessate dovranno proporre l'istituzione di un corso con una offerta formativa di non meno di 66 ore, che preveda le seguenti aree tematiche:

=====	
[Numero incontri consigliati (3 ore ciascuno)]	
=====	
Aree tematiche	
=====	
Le questioni di genere: politica e vita quotidiana	2

Partiti, partecipazione politica e sociale	2

Rappresentanza politica e genere	2

Organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative in Italia e in Europa; i sistemi di governance	2

Giurisprudenza nazionale e comunitaria sul principio	

dell'uguaglianza di genere	2

Le pari opportunità: teorie e prassi	2

Politiche di genere: tecniche e strumenti (lavoro, formazione, welfare)	2

Culture, diritti e cittadinanza	2

Le autonomie degli enti territoriali	3

Laboratorio sulla comunicazione	3

TOTALE	22

E' fatta salva la possibilita' di integrare la proposta didattica prevedendo lezioni aggiuntive afferenti ad ulteriori aree tematiche purché coerenti con gli obiettivi del corso.

Per quanto concerne le modalita' di erogazione della didattica, dovrà prevedersi una percentuale minima del 30 % di incontri destinati allo studio di casi, utilizzando il materiale che verrà fornito dal Dipartimento, all'atto della stipula della Convenzione, sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico di coordinamento costituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'obbligo di frequenza del corso dovrà essere fissato nella misura minima del 80 % al fine dell'ottenimento dell'attestato finale.

Il numero delle/dei corsiste/i dovrà essere compreso tra un minimo di 40 ed un massimo di 80.

I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati al fine di assicurare la conciliazione tra tempi di studio, lavoro e cura.

4.4. Crediti.

Le universita' dovranno garantire a coloro che acquisiranno l'attestato di partecipazione:

1) se appartenenti al personale tecnico-amministrativo degli atenei, il riconoscimento della partecipazione al corso quale formazione professionale;

2) se studenti/esse universitari, l'acquisizione di almeno 6 crediti formativi (individuati tra i c.d. crediti a scelta utilizzabili per tutte le facoltà).

5. Requisiti di ammissibilità.

Le Università proponenti dovranno presentare, secondo le modalita' indicate al successivo paragrafo 7, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il modello allegato A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di

un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

b) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei corsi e/o insegnamenti attivati nell'ultimo quinquennio in materia di pari opportunità, da compilarsi utilizzando il modello allegato B;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti

che il progetto non riceve altri finanziamenti ad hoc da parte di istituzioni nazionali o comunitarie

6. Risorse finanziarie e percentuali di cofinanziamento.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita' di cui al presente avviso e' di Euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, ed incrementate dall'art. 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il cofinanziamento concedibile a ciascuna universita' richiedente (per due sessioni annuali del corso) non potra' superare il 50% del costo complessivo e non potra' comunque superare l'importo di Euro 50.000,00.

Il piano finanziario dovra' essere redatto utilizzando il modello allegato C.

I costi generali non possono superare il 10% del costo complessivo.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sara' causa di inammissibilita' del progetto.

Il Dipartimento si riserva, qualora il complessivo finanziamento dei progetti approvati non esaurisca l'intera somma destinata, ammontante ad Euro 2.500.000, di aumentare proporzionalmente la percentuale di cofinanziamento fino ad esaurimento delle risorse.

7. Modalita' di presentazione dei progetti.

Le Universita' proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul sito internet www.dirittiepariopportunita.it

La proposta progettuale dovra' pertanto essere corredata dalla documentazione indicata ai precedenti paragrafi 5 e 6 e dai modelli, di seguito indicati, disponibili agli indirizzi internet sopra citati:

modello A (domanda di ammissione al cofinanziamento);

modello B (elenco dei principali corsi e insegnamenti attivati nel quinquennio in materia di pari opportunita');

modello C (piano finanziario).

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente;

la dicitura: "Avviso per la presentazione dei progetti "Donne, politica ed istituzioni".

8. Indirizzo di presentazione dei progetti

I progetti dovranno pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 9, al seguente indirizzo:

Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' - Ufficio per gli interventi in materia di parita' e pari opportunita' (Piano IV, stanza 4096) - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma.

La data di presentazione del progetto e' stabilita e comprovata dal timbro a data apposto per la ricezione e nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di ricezione, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente paragrafo.

9. Termine di presentazione dei progetti

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

10. Cause di inammissibilita'.

Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente bando;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati al paragrafo 3;
- d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 9;
- e) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui al paragrafo 7;
- f) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5;
- g) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti massimi finanziabili previsti al paragrafo 6;

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente.

11. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più commissioni nominate con decreto del Capo Dipartimento.

La commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

La Commissione valuterà le domande presentate dalle università sulla base dei seguenti criteri:
insegnamenti già attivi nelle aree previste dal corso (fino a 15 punti);
numero degli iscritti nell'ateneo (fino a 30 punti);
qualità progettuale (fino a 45 punti);
congruità dei costi (fino a 10 punti).

Ai fini della valutazione dell'idoneità, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo minimo di 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria la commissione incaricata definisce, la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Capo Dipartimento.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad esaurimento delle risorse previste.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

I progetti ricompresi in graduatoria, in quanto ritenuti idonei, ma non ammessi al finanziamento, per esaurimento delle risorse finanziarie originariamente destinate, potranno essere finanziati, nel caso di mancata integrale utilizzazione delle somme, in caso di rifinanziamento o seguito di riallocazione delle risorse finanziarie, ed entro i limiti delle stesse.

La graduatoria approvata verrà pubblicata sui siti internet www.dirittiepariopportunita.it e www.retepariopportunita.it

12. Stipula della convenzione attuativa del progetto formativo

Al termine dell'attività valutativa le università ammesse al finanziamento sulla base della graduatoria compilata dalla commissione saranno chiamate a stipulare una convenzione con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Dipartimento e l'ente beneficiario del finanziamento ed ogni altra condizione utile al conseguimento degli obiettivi programmati.

Per la predisposizione dei contenuti della convenzione il Dipartimento si avvarrà della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del Comitato scientifico di coordinamento.

La convenzione dovrà essere sottoscritta entro il termine inderogabile che sarà indicato nella comunicazione di approvazione della graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo

al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

13. Modalita' di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento statale sara' erogato come segue:

una quota del 50% del finanziamento ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio del primo ciclo del corso;

la restante quota del 50%, a conclusione del secondo ciclo del corso, ad avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

entro 45 giorni dalla dichiarazione di avvio per l'erogazione della prima tranche;

entro 90 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulle relazioni sulla rendicontazione economica per la seconda tranche.

14. Procedure di monitoraggio e valutazione

Il Dipartimento si avvarra', per il monitoraggio e la verifica dell'azione durante il suo svolgimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

15. Verifiche.

E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione, prima dell'erogazione del finanziamento, di disporre verifiche in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione, nonche' della loro conformita' al progetto presentato, del rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento e

di quant'altro possa risultare per procedere all'erogazione del contributo.

16. Principio di non discriminazione.

I principi di parita' di genere e di non discriminazione, in considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare tutti gli interventi finanziati.

17. Altre informazioni.

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo: s.chiappini@palazzochigi.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti.

18. Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Serenella Chiappini, funzionario, ufficio per gli interventi di parita' e pari opportunita', servizio per le attivita' scientifiche, culturali e sociali.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (GU n. 302 del 31.12.07)

REGIONI

DPCM 11 Dicembre 2007

Dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria. (GU n. 292 del 17.12.07)

SANITA'

DECRETO 30 Novembre 2007 - Modifiche ed integrazioni al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti

dell'Istituto superiore di sanita'. (GU n. 296 del 21.12.07)

PANORAMA REGIONALE

(BUR ufficialmente pervenuti al 31 dicembre 2007, arretrati compresi)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

FRIULI V.G.

L.R. 18,12.07,n. 28 - Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale (BUR n. 52 del 27.12.07)

UMBRIA

DGR 27.7.07,n. 1285 – Regolamento della Giunta regionale.Approvazione (BUR n. 55 del 19.12.07)

ANZIANI

CAMPANIA

DGR 9.11.07, n. 1933 – Fondi ai Comuni Cava de' Tirreni e di Torre del Greco per la gestione ordinaria delle case di riposo ex ONPI . Anticipazioni anno 2007 (BUR n. 63 del 3.12.07)

Note

L'impegno finanziario complessivo è rispettivamente di euro 206.582,00 per il Comune di Cava de' Tirreni, e di euro 387.342,00per il comune di Torre del Greco.

PIEMONTE

DGR 19.11.07, n. 64-7505 Interventi destinati all'incremento di posti letto da convenzionare con il sistema pubblico regionale per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti. Euro 10.000.000 sui fondi sanitari ed Euro 10.000.000 sui fondi delle politiche sociali del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007.(BUR n. 50 del 13.12.07)

BILANCIO

EMILIA ROMAGNA

L.R. 21.12.07, n. 24 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 40/01 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 (BUR n. 186 del 21.12.07)

L.R. 21.12.07, n. 25 - Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (BUR n. 187 del 21.12.07)

LOMBARDIA

L.R. 28.12.07,n. 33 - Disposizioni legislative per l'attuazione del DPEFR - Collegato 2008 (BUR n.

265 del 29.12.07)

L.R. 28.12.,07,n. 35 - Legge finanziaria 2008 (BUR n. 265 del 29.,12.07)

L.R. 29.12.07,n. 36 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico (BUR n. 267 del 31.12.07)

PUGLIA

L.R. 31.12.07, N. 40 M- Disposizioni nper mla formazione del bilancio di previsine 2008e bilancio pluriennale 2008-2010 della <Regione (BUR n, 184 del 1.12.07)

CULTURA

FRIULI V.G.

L.R. 18.12.07,n. 29 - Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana (BUR n. 52 del 27.12.07)

LAZIO

DGR 31.10.07, n. 35 – Definizione delle linee di indirizzo per l'apprendimento permanente degli adulti su tutto il territorio regionale (BUR n. 35 del 20.12.07)

ENTI LOCALI

ABRUZZO

L.R. 11.12.07. n. 41- Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (BUR n.. 70 del 21.12.07)

Note

La legge regionale, analogamente a quanto disposto anche da altre Regioni (si ricorda in proposito la istituzione della CALER dell'Emilia Romagna) istituisce, in effetti, nel quadro del rafforzamento della democrazia partecipativa e della osservanza del principio della concertazione, un interlocutore e un attore fondamentale nella costruzione complessiva del sistema delle autonomie locali e, pertanto, se ne riportano e se ne illustrano in estrema sintesi gli aspetti ritenuti più importanti.

Istituzione e finalità

Il Consiglio delle Autonomie locali:

- è organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo
- garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Composizione

E' composto di venti membri.

- Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
- Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo.
- Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un vice Presidente del Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonché i

Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

* Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale.

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. In conformità allo Statuto, il CAL:

- a) esercita l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dall'art. 31, comma 2 dello Statuto;
 - b) valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
 - c) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
 - d) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
 - e) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
 - f) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
 - g) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;
 - h) nomina, in base ai principi stabiliti dalla legge n. 131/2003, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere b), d), e), f) ed h), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

Concertazione

- Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.
- Ai tavoli di concertazione partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
- In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.

NB: Qualora le intese o gli accordi non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

DGR 12.11.07, n. 1118 – Modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti Locali ai fini del patto di stabilità interno 2007, 2008 e 2009 (BUR n. 101 spec. del 12.12.07)

DGR 23.11.07, n. 1186 – Azioni da attuare per il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2007-2009 (BUR n. 101 spec. del 12.12.07)

PIEMONTE

DGR 12.11.07, n. 35-7405 - Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie regionali per la prosecuzione dell'attivita' di assistenza tecnico-amministrativa che le Province prestano a favore degli enti locali dei propri territori per l'anno 2007.(BUR n. 49 del

DGR 3.12.07, n. 12-7665 - Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007: "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte" - Criteri per l'assegnazione di risorse finanziarie relative all'anno 2007 - Accantonamento della somma di Euro 3.000.000,00. (BUR n. 52 del 27.12.07)

DIPENDENZE

LOMBARDIA

DGR 19.12.07, n. 8/6211 – Modifica dell'accreditamento del servizio residenziale di riabilitazione e reinserimento di persone con problematiche di dipendenza "Comunità terapeutica Pinocchio" (BUR n. 267 del 31.12.07)

DGR 19.12.07, n. 8/6214 – Modifica della "Comunità S. Francesco" in Marzalengo di Castelveverde" (BUR n. 267 del 31.12.07)

DGR 19.12.07, n. 8/6216 – Riconoscimento di Ente Unico alla Cooperativa sociale Area di Como (BUR n. 267 del 31.12.07)

EDILIZIA

LOMBARDIA

DGR 19.12.07, n. 8/6242 – Programma nazionale n di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto" – Adeguamento dei limiti di reddito, economici e patrimoniali per l'accesso agli alloggi (BUR n. 53 del 31,12,07)

Note

I livelli aggiornati sono:

* limite di reddito complessivo : da 38.734 a 43.100 euro;

* limite ISEE di locazione permanente: da 17.500 a 19.500 euro;

* limite ISEE proprietà differita: da 24.900 a 27.800 euro

NB: le somme dei valori patrimoniali per locazione permanente e per proprietà differita vengono incrementate dell'11,27%.

PIEMONTE

D.D. 21 novembre 2007, n. 87 -Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2008, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 493/93). (BUR n. 50 del 13.12.07)

Note:

Sono aggiornati i limiti di reddito per l'accesso agli alloggi destinati alla locazione permanente e alla locazione temporanea realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 493/93 e dell'art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita, con decorrenza dal primo gennaio 2008.

ALLEGATO A

Limiti massimi di reddito per gli interventi di edilizia agevolata

Locazione: euro 25.105.000

ALLEGATO B

Limiti massimi di reddito degli assegnatari o acquirenti di alloggi di edilizia pubblica agevolata o sovvenzionata.

Locazione permanente

Numero componenti il nucleo familiare	Limite di accesso
Fino a 2	20.015,00
2,5	27.766,00
3	30.517,00

3,5	33.019,00
4	35.521,00
4,5	37.771,00
5 o più	40.023,00

Locazione a tempo determinata

Numero componenti il nucleo familiare	Limite di accesso
Fino a 2	37.466,0
2,5	41.588,00
3	45.708,00
3,5	49.455,00
4	53.201,00
4,5	56.573,00
5 o più	59.549,00

DGR 26.1107, n. 39-7566 - Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Attribuzione di risorse a Comuni precedentemente esclusi e integrazione di finanziamenti. Esercizi finanziari 2005 e 2006. BUR n. 51 del 20.12.07)

FAMIGLIA

ABRUZZO

DCR 20.11.07, N. 84/03 .R. 2 maggio 1995, n. 95 - Piano Regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2007. (BUR n. 71 del 28.12.07)

Note

- La L.R. 2 maggio 1995, n. 95, concerne provvidenze in favore della famiglia ed, in particolare, all'art. 3 prevede che il Consiglio Regionale deve definire la programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale;
- Con DCR n. 47/2 del 24.10.2006, sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Sociali ai sensi della Legge 8.11.2000 n° 328;
- Il "Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2007 di cui alla L.R. 2 maggio 1995, n. 95" e relativa scheda progettuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ha disposto il finanziamento per il complessivo importo di € 700.000,00, così distinti:
 - €540.000,00 per la Sezione A – Interventi in favore dei Comuni;
 - €70.000,00 per la Sezione B – Interventi in favore dei consultori familiari pubblici e privati;
 - € 90.000,00 per la Sezione C – Interventi in favore delle Associazioni di famiglie e Associazioni per la famiglia.

LAZIO

DD 20 giugno 2007, n.2249 - Legge regionale n. 43/1995. Attribuzione ai Comuni di Alatri, Ferentino, Civitavecchia e Montepiano Reatino - Comunita' Montana V, del contributo per la

gestione dei servizi di assistente familiare, impegno di spesa di Euro 206.000,00, capitolo H41523, esercizio finanziario 2007. (BU n. 30 del 30-10-2007)

PUGLIA

DGR 31.10.07, n. 1818 – L.R. 19/06 – Approvazione del Piano di azione per le famiglie « Famiglie al futuro »-Atto di indirizzo per l'assegnazione delle risorse di cui alle Linee di intervento A) B)C) e D) del medesimo Piano- Approvazione dello schema di Avviso pubblico per il finanziamento di azioni di sistema per l'associazionismo familiare correlato alla predetta linea C) – Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e le Amministrazioni provinciali correlato alla lettera D) (BUR n. 169 del 28.11.07)

Note

In estrema sintesi le linee di intervento sono:

- Linea A – Piano straordinario degli Asili nido e servizi per l'infanzia;
- Linea B – Fondo di garanzia per le Anticipazioni sociali;
- Linea C Azioni di su tema a favore dell'associazionismo familiare;
- Linea D – Creazione di una rete provinciale di servizi a supporto delle famiglie, denominato Centri di risorse delle famiglie.

GIOVANI

LAZIO

L.R. 7.12.07, n. 20 – Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale (BUR n. 35 del 20.12.07)

Note

La Regione riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

- dei consigli comunali, provinciali o sovracomunali dei giovani;
- dei consigli comunali, municipali e sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

IMMIGRATI

PUGLIA

DGR 31.10.07, n. 1813 – Piano 2007 degli interventi in favore degli immigrati – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria (BUR n. 169 del 28.11.07)

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

LOMBARDIA

DGR 19.12.07, n. 8/6209 – Determinazioni in merito ai finanziamento per i servizi socio-sanitari integrati alle Aziende sanitarie Locali per l'anno 2007 (BUR n. 267 del 31.12.07)

Note

Per il finanziamento dei servizi socio-sanitari integrati l'importo complessivo è pari ad euro 1.313.000.000.

ASL	Assegnazione definitiva
PERGAMO	117.900.000,00
BRESCIA	140.400.000,00
VALLECAMONICA	13.800.,000,00
COMO	78.300.000,00
CREMOSA	81.300.000,00
LECCO	43.000.000,00
LODI	34.300.000,00
MENTOVA	70.100.000,00
CITTA' DI MILANO	237.800.000,00
MILANO N.1	113.900.000,00
MILANO N. 2	52.900.000.,00
MILANO N. 3	113.400.000,00
PAVIA	95.600.000,00
SONDRIO	26.900.000,00
BARESE	93.400.000,00
TOTALE	1.313.000.000,00

PUGLIA

REG. REG 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario“. (BUR n. 118 del 22.12.07)

Note:

Considerata l'importanza del provvedimento, che in effetti istituisce la nuova figura professionale dell'OSS (già prevista dalla normativa vigente), se ne riporta il testo integrale.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e relativi allegati, inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario.

ART. 2

FIGURA E PROFILO

1. E' istituita la figura dell'Operatore Socio Sanitario.

L'Operatore Socio Sanitario è l'Operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) Soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

2. L'operatore sociosanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

ART. 3

LA FORMAZIONE

1. La formazione dell'Operatore socio-sanitario rientra nella competenza della Regione, che la realizza mediante i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nonché mediante gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, che abbiano almeno due anni di esperienza nel campo dei percorsi formativi per il sociale, selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Tali enti che intendano erogare formazione finalizzata all'OSS, ai fini della attuazione dei progetti formativi, stipulano convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici, degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula e dei tirocini formativi.

2. Al fine della determinazione del fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale della Regione rileva, mediante i Direttori Generali delle ASL e mediante i Comuni, previa informazione alle OO.SS ed agli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Solidarietà, il fabbisogno rispettivamente:

a. per il personale da impiegare nelle Aziende Sanitarie, negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, negli EE.EE., nelle strutture sanitarie ospedaliere private e nelle strutture private a carattere socio-sanitario, autorizzate all'esercizio;

b. per il personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private a carattere socio-assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche.

3. Il personale con la qualifica di OTA in servizio presso le Strutture pubbliche è formato mediante percorsi realizzati a valere su risorse del fondo sanitario regionale da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli II.RR.CC.SS. pubblici, previa informazione alle OO.SS. e previa autorizzazione con determinazione dirigenziale, da parte del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in relazione al progetto formativo, al numero di partecipanti, alla data di avvio, alle sedi formative, all'organizzazione complessiva del corso.

4. La realizzazione dei percorsi formativi è effettuata esclusivamente presso le sedi formative accreditate e presso le sedi già attivate per i corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e di O.T.A. presso le Aziende Sanitarie Locali, gli EE. EE. e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, nel rispetto dei principi fissati nel presente Regolamento, nonché, per i tirocini formativi, le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto delle l. r. n. 19/2006 e n. 8/2004. Gli enti accreditati, ai fini dell'utilizzo delle sedi di cui non sono titolari definiscono le convenzioni di cui al comma 1.

ART. 4

CONTESTI OPERATIVI

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali o semi - residenziali in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

ART. 5

CONTESTO RELAZIONALE

1. L'Operatore S.S. svolge la propria attività in collaborazione con gli altri Operatori Professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

ART. 6

ATTIVITÀ

1. Le attività dell'Operatore S.S. sono rivolte alla persona ed al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata Tab. A.1) che forma parte integrante del presente regolamento.

ART. 7

COMPETENZE

1. Le competenze dell'Operatore di assistenza sono contenute nell'Allegata Tab. B) che forma parte integrante del presente regolamento.

ART. 8

REQUISITI DI ACCESSO

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'Operatore S.S. è richiesto il diploma di scuola

dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione.

2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.

3. Possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, per allievi stranieri.

ART. 9

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. La didattica è strutturata in moduli di massimo cinquanta unità e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per Operatore S.S., avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici così come previsto nell'Allegato C) che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativi, per un massimo di 400 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, contesto residenziale, ospedaliero ed ospedalizzazione domiciliare, casa alloggio, RSA, centro diurno, domicilio ecc.

4. La gestione e la direzione didattica dei corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 vengono affidati, con provvedimento del Direttore Generale, ad un infermiere, dipendente dell'Azienda sede del corso, in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e/o Laurea specialistica o magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ovvero, in assenza, ad un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica, cui si aggiunge, al fine di garantire l'integrazione delle competenze e delle diverse fasi del percorso formativo, un esperto dell'area sociale, in possesso di laurea magistrale.

La gestione e la direzione didattica dei corsi realizzati dagli enti accreditati per la formazione professionale dalla Regione, vengono affidate a figure con analoghi requisiti di professionalità e titoli di studio, individuati previa convenzione con le Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio si svolge il corso. L'insegnamento viene affidato ad esperti in ciascuna area disciplinare con i requisiti di maggiore qualificazione professionale per ciascuna materia di insegnamento.

Per l'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l'insegnamento viene affidato, di norma, ad infermieri esperti con competenze didattiche opportunamente documentate.

ART. 10

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'art.9, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;

b) area psicologica e sociale;

c) area igienico - sanitaria;

d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata Tab. C) che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Il carico didattico per ciascuna area di insegnamento è determinato come segue:

a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa (15%);

b) area psicologica e sociale (15%);

c) area igienico-sanitaria (35%);

d) area tecnico-operativa (35%).

ART. 11

TIROCINIO

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è

prevista la figura professionale dell'Operatore S.S..

2. La funzione di "tutor" è esercitata prevalentemente da infermieri, o da altre professioni sociali e sanitarie, individuati dall'organizzazione didattica, in base alla prevalenza e alla tipologia del servizio.

ART. 12

ESAME FINALE E RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:

PRESIDENTE:

- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative

COMPONENTE:

- Direttore Sanitario o suo delegato;

COMPONENTE:

- Direttore del corso o un Docente del corso;

COMPONENTE:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alle Politiche della Salute;

COMPONENTE:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Solidarietà;

COMPONENTE:

- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale;

COMPONENTE:

- Rappresentante designato dal Collegio IPASVI provinciale;

COMPONENTE:

- Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

SEGRETARIO:

- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa ad un corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. La valutazione delle prove di esame sarà espressa in centesimi ed il punteggio minimo di ciascuna delle due prove ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100 (sessantacentesimi).

La Commissione d'esame dovrà esprimere una valutazione finale di idoneità o di non idoneità ed in quest'ultimo caso dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

5. All'allievo che supera le prove è rilasciato dalla Regione – Assessorato Formazione Professionale un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio - sanitari e socio - assistenziali.

6. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, e i rappresentanti legali degli EE.EE., degli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell'Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione istituiscono i corsi di cui al comma 4 dell'articolo 3, stabilendo il numero dei partecipanti per ciascun corso sulla base del fabbisogno, di cui all'articolo 3, comma 2.

Le Aziende Sanitarie, gli EE.EE., gli II.RR.CC.CC.SS. pubblici e privati, sono tenuti a dare preventiva informazione alle OO.SS. prima dell'istituzione dei suddetti corsi.

Nell'ammissione ai corsi sono fissate, in prima applicazione, le seguenti priorità:

1) Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in possesso dell'attestato di O.T.A.;

2) Personale di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n.1/2005;

3) Personale di cui alla legge regionale n. 16/1987, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 68, comma 1, della legge regionale n. 19/2006;

4) Personale in servizio a tempo indeterminato con posizione di ausiliario socio-sanitario;

- 5) Personale in servizio a tempo determinato con posizione di ausiliario socio-sanitario;
- 6) Personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A.;
- 7) Aspiranti esterni, con attestato di OTA oppure di OSA;
- 8) Aspiranti esterni.

ART. 13

TITOLI PREGRESSI

1. Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, delle misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R., nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, in possesso di qualifica di O.T.A. o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario.
2. Per coloro che abbiano già frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale e sociosanitario della durata complessiva minima di 600 ore, documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni rilasciate dalle Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Sociali, la misura compensativa prevedrà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, con riferimento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento.
3. L'ammissione alla frequenza del corso da parte dei candidati di cui al comma 2 sarà disposta, previa valutazione dei titoli pregressi, e dei connessi crediti formativi, da parte della Commissione di cui all'art. 12 comma 2.
4. La partecipazione ai tirocini formativi di cui al D.M. 25/03/1998 n. 142 e di orientamento professionale autorizzati dalla Regione costituisce titolo per ottenere esonero parziale al corso di cui al presente Regolamento.
5. I contenuti didattici dell'attività formativa per i casi indicati dai precedenti commi del presente articolo vengono definiti, in coerenza con le aree disciplinari di cui all'art.9, tenendo conto dei percorsi formativi compiuti e delle misure compensative necessarie in base a quanto stabilito nella Tab. C) allegata al presente Regolamento.

ART. 14

FINANZIAMENTO DELLA SPESA

1. Per i corsi di cui al comma 3 dell'articolo 3 le Aziende Sanitarie Locali e gli II.RR.CC.SS. pubblici faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale a ciascuna assegnata per il finanziamento della spesa, per il costo massimo pro-capite di euro cinquecento, relativa ai corsi di qualificazione per O.S.S. riservati agli operatori del S.S.R. in servizio con la qualifica di OTA.
2. Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, il Settore Formazione Professionale della Regione utilizza le risorse del Fondo Sociale Europeo e le assegna, mediante avviso pubblico, agli Enti accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono vietati percorsi formativi di qualificazione OSA.

ART. 15

NORMA FINALE

Articolazione del percorso formativo

1. Entro 30 giorni dalla notifica del presente regolamento, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE. e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati, sentite le OO.SS. di comparto, sono tenuti ad attivare le procedure per l'avvio dei corsi inerenti la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso in modo tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
3. La istruttoria amministrativa e la conseguente graduatoria relativa alla partecipazione al corso per O.S.S. sarà espletata dalla Direzione Amministrativa dell'Ente titolare del corso.
4. L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

LAVORO

FRIULI V.G.

DGR 23.11.07, n. 2892 – L.R. 18/05, art. 3 – Approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008 (BUR n. 50 del 12.12.07 s.o.)

PARI OPPORTUNITA'

BASILICATA

DGR 29.11.07, n. 1642 - Istituzione rete animatrici di pari opportunità (BUR n. 57 del 16.12.07)

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

BASILICATA

DGR 3.12.07, n. 1700 – L.R. 4/07 – Approvazione linee guida per la concessione di provvidenze economiche a favore di persone con disabilità: audiolesi e videolesi (BUR n. 57 del 16.12.07)

Note

Finalità

Le linee guida sono finalizzate a disciplinare l'erogazione dei contributi economici;

Destinatari

audiolesi e videolesi;

Strumenti

Creazione di una rete di servizi a sostegno della persona con disabilità e della sua famiglia fra le istituzioni, gli enti, i servizi e le associazioni interessate all'intervento;
l'inclusione sociale della persona con disabilità

Progetto di vita individualizzato

La rete integrata dei servizi opera prioritariamente attraverso:

- la definizione di un progetto di vita individualizzato (PVI)
- l'affiancamento della rete parentale della persona con disabilità attraverso l'assistenza psicologica e sociale

NB: Il progetto di vita individualizzato è predisposto dal Servizio Sociale del Comune attraverso un case manager che prende in carico la persona e la sua famiglia.

Le verifiche sull'andamento del PVI e la valutazione finale

Le attività di verifica e di aggiornamento servono a:

- coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto;
- aggiornare il progetto,
- fare circolare tutte le informazioni utili alla gestione del progetto;
- valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti

Il case manager

E' l'operatore del servizio sociale comunale che prende in carico il caso.

Modalità di concessione del contributo economico

I benefici economici sono quelli riferiti al pagamento della retta per il soggiorno presso istituzioni specializzate per il conseguimento di un titolo di studio o specialistico.

Il contributo economico è riferito al pagamento di servizi di tipo assistenziale, educativi e formativi;

Le prestazioni di carattere sanitario sono a carico del SSN

Quelle socio sanitarie secondo quanto previsto dal DPCM 14.2.01

NB:la corresponsione dei contributi è subordinata alla presentazione di specifica ed idonea documentazione, con una domanda in carta semplice indirizzata al comune di residenza:

- stato di famiglia;
- copia della certificazione sanitaria attestante lo stato di disabilità (legge 104/92);
- dichiarazione attestante l'eventuale ottenimento di contributi a qualunque titolo erogati da altri enti pubblici;
- documentazioni e integrata attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica od universitaria.

Modalità di erogazione del contributo

E' erogato con rate trimestrali posticipate entro i mesi di gennaio aprile e luglio

Accertamenti e controlli

Le verifiche sono a carico del comune.

CAMPANIA

DGR 9.11.07, n. 1932 – Contributo Fondazione Villaggio dei ragazzi di Maddaloni, all'UIC, ed associazioni regionali per la tutela dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati – anno 2007 (BUR n. 63 del 3.12.07)

Note

L'impegno finanziario complessivo è pari a 250 mln di euro.

LAZIO

DGR 7 settembre 2007, n.682 Istituzione del comitato consultivo per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità' e disciplina degli interventi diretti a sostenere l'integrazione scolastica e formativa degli studenti diversamente abili. (BU n. 33 del 30-11-2007)

PUGLIA

DGR 31.10.07, n. 1811 – L.R. 19/06 – Piano di azione “Diritti in Rete” per l'integrazione sociale dei disabili –Integrazione del Piano per la II annualità (BUR n. 169 del 28.11.07)

Le linee di azioni previste sono:

- connettività sociale dei disabili;
- integrazione sociale famiglia-comunità;
- azioni di sistema: monitoraggio, ricerca, comunicazione.

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

DD 24 ottobre 2007, n.3707 - Deliberazione Giunta regionale n. 499 del 3 agosto 2006. Allegato B e Allegato C. Impegno ed erogazione complessiva di Euro 5.250.000,00 per il Comune di Roma e per i Comuni del Lazio. Capitolo di spesa H42518, esercizio finanziario 2007. (BU n. 34 del 10-12-2007)

DD 24 ottobre 2007, n.3707 - Deliberazione Giunta regionale n. 499 del 3 agosto 2006. Allegato B e Allegato C. Impegno ed erogazione complessiva di Euro 5.250.000,00 per il Comune di Roma e per i Comuni del Lazio. Capitolo di spesa H42518, esercizio finanziario 2007. (BU n. 34 del 10-12-2007)

DD 24 ottobre 2007, n.3707 - Deliberazione Giunta regionale n. 499 del 3 agosto 2006. Allegato B e Allegato C. Impegno ed erogazione complessiva di Euro 5.250.000,00 per il Comune di Roma e

per i Comuni del Lazio. Capitolo di spesa H42518, esercizio finanziario 2007. (BU n. 34 del 10-12-2007)

PRIVATO SOCIALE

MARCHE

DGR 7.12.07, N. 1481 - LR n. 48/1995 art. 10 - Contributi per incentivare le attività di volontariato nel campo sociale. (BUR n. 112 del 21.12.07)

Note

* Per la determinazione del contributo regionale per incentivare la realizzazione di progetti proposti dalle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10 della L.R. 48/95 e per l'assegnazione della disponibilità finanziaria ai Comuni/Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, cui si provvederà mediante Decreto dirigenziale, si fa riferimento alla D.G.R. 1330 del 17/11/2006, "Allegato A" che si riporta nell'"**Allegato 1**" che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

* Per l'organizzazione della Conferenza regionale del volontariato si dispone di contribuire alle spese sostenute dal Centro Servizio per il volontariato inerenti l'organizzazione dell'evento.

PUGLIA

L.R.18.12.07, n. 39 "Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)" (BUR n. 181 del 19.12.07)

Note

Con la presente legge, la Puglia definisce il complesso del privato sociale, e quindi pone le basi per la promozione del terzo settore nella Regione.

Si riporta di seguito il testo integrale.

ART. 1

(FINALITÀ E OGGETTO)

1. La Regione Puglia promuove l'associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l'autonomia, sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva.

2. La presente legge, nell'ambito dei principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regola i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede l'incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale.

ART. 2

(DEFINIZIONE)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, così come previsto dall'articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.

2. Le associazioni di cui alla presente legge perseguono interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:

a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;

- b) promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
 - c) affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;
 - d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
 - e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;
 - f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
 - g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.
3. Le associazioni di promozione sociale, per il perseguimento degli scopi sociali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Sono considerate di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo continuativo in almeno due province della regione.

ART. 3

(ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

1. E' istituito presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato registro, in attuazione dell'articolo 7 della l. 383/2000, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale.
2. Le domande di iscrizione delle articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione Puglia per l'automatica iscrizione nel registro regionale, secondo quanto disposto all'articolo 4.
3. Le domande di iscrizione al registro delle associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate al comune sede legale dell'associazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4. Il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare con determina dirigenziale o del responsabile del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.
4. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure fissate dall'articolo 4, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.

ART. 4

(MODALITÀ E TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO)

1. Le articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, nonché le associazioni operanti solo sul territorio regionale, richiedono l'iscrizione nel registro regionale presentando formale domanda, rispettivamente alla Regione e al comune ove ha sede legale l'associazione, da redigere in carta semplice dal legale rappresentante dell'associazione

sul territorio regionale, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto, che indichi denominazione, sede legale, attribuzione della rappresentanza legale, assenza di fini di lucro intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, democraticità dell'ordinamento interno, criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, loro diritti e doveri, obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi, modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale;
- c) relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- d) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione;
- e) documento rilasciato dalla direzione nazionale dell'associazione che attesti l'avvenuta iscrizione nel registro nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul territorio regionale, con l'indicazione della data di avvenuta iscrizione.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte delle associazioni nazionali aventi articolazioni territoriali in Puglia, la Regione avvia l'istruttoria della stessa e, ove non siano rilevate difformità rispetto alle norme nazionali e regionali, dispone l'iscrizione nel registro regionale, che deve in ogni caso avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Tale termine è sospeso una sola volta in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi richiesti.

3. Il comune ove ha sede legale un'associazione a carattere regionale o locale trasmette il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti al comma 1, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.

4. L'iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale.

5. In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'associazione, questa è tenuta a comunicarle al comune in cui ha sede legale, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nel registro regionale. Il comune dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti e ne dà comunicazione alla Regione.

6. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, il comune adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, trasmettendone, entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva, copia alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali - per la cancellazione dal registro.

ART. 5

(REVISIONE PERIODICA E CANCELLAZIONE)

1. I comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, verificano la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l'esito alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali.

2. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6.

3. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di

acquisizione del provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro.

ART. 6

(OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), è istituita un'apposita sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, che opera con il concorso stabile di un organismo di rappresentanza dell'associazionismo composto da:

- a) il dirigente del Settore cittadinanza attiva, o suo delegato;
- b) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali;
- c) due esperti nominati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alla trasparenza e cittadinanza attiva;
- d) sette rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, indicate secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Per i componenti di cui alle lettere c) e d) non è previsto alcun compenso. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente incaricato dal dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali.

2. La sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, in seno all'Osservatorio regionale delle politiche sociali, si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:

- a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;
- b) promuovere studi e ricerche sull'associazionismo di promozione sociale e favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
- c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento sullo svolgimento delle attività associative a sostegno dello sviluppo della democrazia partecipata;
- d) valutare l'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze) e successive modificazioni.

4. La Regione con la legge di bilancio annuale individua le risorse da destinare alle attività dell'Osservatorio.

ART.7

(ATTIVITÀ DI CONTROLLO)

1. La Regione e i comuni possono disporre controlli e ispezioni secondo le modalità fissate nel regolamento regionale.

2. L'attività di controllo è finalizzata in particolare a verificare che:

- a) le attività di cui all'articolo 2 siano svolte senza finalità di lucro;
- b) gli aderenti alle associazioni di promozione sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile presso terzi;
- c) le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale conservino la documentazione relativa alle entrate prevista dall'articolo 4 della l. 383/2000;
- d) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente.

3. Le associazioni di promozione sociale hanno l'obbligo di mettere a disposizione del personale incaricato dell'effettuazione del controllo tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti dal personale incaricato del controllo e dal legale rappresentante dell'associazione, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni; uno degli originali del verbale rimane presso l'associazione, un altro è trasmesso alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - e il terzo è trasmesso al comune di competenza per i conseguenti provvedimenti.

5. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, il comune competente adotta formale provvedimento per la cancellazione dal registro regionale e lo trasmette alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - per i conseguenti adempimenti.

ART.8

(CONVENZIONI)

1. Le convenzioni previste dall'articolo 30 della l. 383/2000, nell'ambito degli obiettivi fissati nel piano regionale delle politiche sociali e nei piani di zona, possono essere stipulate con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale da almeno un anno.
2. I rapporti fra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli articoli 19 e 56 della l.r. 19/2006.

ART. 9

(NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri della presente legge connessi alle attività previste si fa fronte nei limiti dello stanziamento di cui all'apposito capitolo da istituirsi a seguito del riparto delle risorse del Ministero per la solidarietà sociale, di cui all'articolo 14 della l. 383/2000.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, è autorizzata ad approvare le conseguenti variazioni di bilancio in sede di assegnazione da parte dello Stato dei fondi di cui al comma precedente.

VALLE D'AOSTA

L.R. 16.11.07, n. 30 – Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta (BUR n. 50 del 4.12.07)

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge istituisce il servizio civile nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, detta disposizioni per:
 - a) l'attuazione della normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale;
 - b) l'attuazione, lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile regionale, anche in ambiti e a soggetti diversi da quelli previsti dal servizio civile nazionale.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è la diffusione nella società valdostana del servizio civile e dei principi di libertà, responsabilità e solidarietà cui esso si ispira, al fine di promuovere il sentimento di appartenenza alla comunità valdostana, italiana ed europea.
2. In particolare, la presente legge si prefigge di:
 - a) attuare, promuovere e sviluppare il servizio civile in ambito regionale, in quanto risorsa della comunità valdostana nei servizi alla persona e alla collettività e nelle aree di specifico interesse, quali la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, la protezione civile, l'educazione e promozione culturale, l'educazione alla pratica sportiva ed altri settori individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione;
 - b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva orientate allo svolgimento di concrete attività di solidarietà e di servizio alla comunità;

- c) offrire ai volontari impegnati nel servizio civile un'opportunità di arricchimento culturale e professionale, al fine di incrementarne le capacità e le possibilità di accesso al mercato del lavoro;
- d) valorizzare e sostenere le capacità operative del sistema delle autonomie locali e delle organizzazioni del terzo settore, promuovendone e favorendone la collaborazione, e valorizzare le potenzialità delle organizzazioni del terzo settore di operare in segmenti di mercato non efficacemente coperti dalle imprese lucrative.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale.
2. La Regione esercita le funzioni relative al sistema del servizio civile regionale ed in particolare:
 - a) svolge le attività di programmazione e di gestione di cui agli articoli 7 e 8;
 - b) cura la gestione dell'Albo regionale di cui all'articolo 4;
 - c) cura la selezione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 6;
 - d) promuove le attività formative connesse al servizio civile regionale e stipula gli accordi finalizzati alla concessione dei benefici e riconoscimenti di cui all'articolo 9;
 - e) svolge le attività di monitoraggio, controllo e valutazione;
 - f) effettua, anche avvalendosi di soggetti esterni, le attività di promozione, assistenza tecnica e comunicazione;
 - g) promuove i progetti sperimentali di servizio civile di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 4

(Albo regionale del servizio civile)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'Albo regionale del servizio civile, diviso in due sezioni, in coerenza con l'articolo 1, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che attuano progetti o sono coinvolti in attività collegate al servizio civile nel territorio regionale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a definire le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo.

ARTICOLO 5

(Soggetti ammessi al servizio civile regionale)

1. Possono svolgere il servizio civile regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni, ovvero trentacinque anni se diversamente abili;
 - b) siano residenti in Valle d'Aosta o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro.
2. La durata complessiva del servizio civile regionale non può eccedere i dodici mesi, ferma restando la possibilità di articolare detta durata su un arco temporale maggiore, comunque non eccedente i ventiquattro mesi in relazione alla tipologia dei progetti di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 6

(Progetti di servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti concernenti i settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), presentati dai soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri stabiliti dal Documento di programmazione triennale del servizio civile di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 7

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e la Consulta regionale di cui all'articolo 10, approva il Documento di programmazione triennale del servizio civile, di seguito denominato Documento. Il Documento, in relazione alle finalità della presente legge:
 - a) descrive il contesto socio-economico di riferimento;
 - b) definisce le priorità in ordine ai settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

- c) indica le modalità di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale;
 - d) definisce le modalità per la presentazione, la selezione, l'approvazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti di cui all'articolo 6;
 - e) individua le modalità di concessione dei benefici e dei riconoscimenti di cui all'articolo 9;
 - f) definisce le azioni di formazione, promozione, assistenza tecnica e comunicazione;
 - g) individua il quadro di riferimento e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al servizio civile dal bilancio regionale e dalle altre fonti di finanziamento rese disponibili.
2. Il Documento conserva validità sino all'approvazione del nuovo Documento triennale.

ARTICOLO 8

(Gestione)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 10, approva il programma operativo annuale del servizio civile regionale che:
- a) specifica le azioni, le risorse, le modalità e i tempi per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati nel Documento di cui all'articolo 7;
 - b) individua la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente assicura le attività organizzative e gestionali necessarie per l'indizione dei bandi, la raccolta, la valutazione, l'approvazione e il monitoraggio dei progetti di cui all'articolo 6, e le altre attività inerenti all'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 9

(Benefici e riconoscimenti)

1. La Regione stipula convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e con altri soggetti per il riconoscimento dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento del servizio civile e dalla partecipazione alle attività formative ad esso connesse.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni imprenditoriali, con le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni del terzo settore e con altri enti senza finalità di lucro al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile.
3. Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti appartenenti al comparto unico regionale, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
4. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 6 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ai volontari del servizio civile regionale compete un assegno, di natura non retributiva, la cui misura è determinata nel Documento di cui all'articolo 7.
5. Ai volontari del servizio civile regionale è garantita la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati nell'espletamento del servizio. Ai volontari è inoltre garantita, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, l'erogazione delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile.
6. A favore dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, la Regione e gli enti locali possono riconoscere, con le modalità stabilite nel Documento di cui all'articolo 7, agevolazioni nella fruizione di servizi e altri benefici.
7. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono estesi anche ai soggetti che partecipano ai progetti sperimentali di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 10

(Consulta regionale per il servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge. La Consulta, che ha durata quinquennale, ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale, con particolare riferimento alla proposta di Documento di cui all'articolo 7 e di programma operativo annuale di cui all'articolo 8.

2. La Consulta, costituita con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:
- a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente;
 - d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi;
 - f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
 - g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli enti pubblici, iscritti all'Albo regionale;
 - h) tre rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, ovvero di promozione sociale, volontariato e imprese sociali, operanti nel territorio regionale;
 - i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI.
3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere da d) a i), individuano i relativi supplenti.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale.
5. I componenti della Consulta esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

ARTICOLO 11

(Progetti sperimentali)

1. Nell'ambito del Documento di cui all'articolo 7, la Regione predispone le attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile in Valle d'Aosta, autonomamente finanziati, anche rivolti a settori e soggetti diversi da quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 2, lettera a), e 5, comma 1.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 annui a decorrere dal 2007.

QUALITA' DELLA VITA

LOMBARDIA

DGR 21.12.07, n. 8/6315 – Adesione della Regione Lombardia al Patto per Milano Sicura sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto e dal Sindaco di Milano alla presenza del Vice Ministro dell'Interno (BUR n. 267 del 31.12.07)

PIEMONTE

L.R.10.12.07, n. 23 Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata. (BUR n. 50 del 13.12.07)

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per “politiche regionali in materia di sicurezza integrata” si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.

Art. 3.

(Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali)

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell’ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale.
2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all’articolo 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.
3. La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
4. La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.
5. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.
6. La Regione realizza attività di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione.
7. La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l’aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali.
8. La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell’Unione europea.
9. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 4.

(Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati)

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l’attivazione di servizi che consistono:

- a) nell’informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento;

b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

c) nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

d) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 5.

(Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza)

1. Gli interventi regionali privilegiano:

a) le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale;

c) l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;

d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'articolo 4.

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:

a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;

b) polizia amministrativa locale;

c) riqualificazione urbana e politiche abitative;

d) sicurezza infrastrutturale viaria;

e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;

f) sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;

g) protezione civile.

Art. 6.

(Struttura regionale di coordinamento tecnico)

1. Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.
2. La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.
3. La struttura, qualora necessiti di professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura.
4. La struttura:
 - a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata;
 - b) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;
 - c) ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;
 - d) si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.

Art. 7.

(Conferenza regionale sulla sicurezza integrata)

1. Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), Lega delle Autonomie Locali, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).
2. Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

4. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata..

5. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Art. 8.

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.

2. Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali").

3. Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.

Art. 9.

(Patti locali per la sicurezza integrata)

1. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti.

2. Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.

3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:

a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali;

b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;

c) la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità, tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;

- d) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;
- e) la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;
- f) lo sviluppo dell'attività di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;
- g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;
- h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;
- i) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonché all'educazione alla cittadinanza;
- l) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede:

- a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;
- b) gli obiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi .

5. I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.

Art. 10.

(Norme in materia di polizia locale)

1. Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.
2. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
3. La Regione, verificata la fattibilità, sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della richiesta di intervento.

Art. 11.

(Interventi finanziari)

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.
3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:
 - a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;
 - b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
 - c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

(Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici)

1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.
2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito altresì a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.
3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o all'estero.
4. Le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. L'applicazione del Fondo di cui all'articolo 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro..

SANITA'

CAMPANIA

DGR 9.11.07, n. 1935 – Costituzione della Commissione Regionale di Coordinamento per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie e dei nuclei territoriali di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie riferite vai livelli di assistenza (BUR n. 63 del 3.12.07)

DGR 16.212.07, n. 1977 - Individuazione di centri di riferimento regionali – Istituzione della Commissione per la verifica (BUR n. 63 del 3.12.07)

FRIULI V.G.

DGR 30.11.07,n. 3010 – Trattamento farmacologico dei soggetti affetti da ipogonadismo grave (BUR n. 51 del 19.12.07)

DGR 30.11.07, n. 3011 – Revisione della regolamentazione della distribuzione dei ricettari del SSR ai medici operanti presso strutture private accreditate (o temporaneamente accreditate) di cui alla DGR 603/05 (BUR n. 51 del 19.12.07)

LAZIO

Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata . (BU n. 36 del 29-12-2007 - Suppl. Ordinario n.6)

LOMBARDIA

DGR 21.11.07 ,n. 8/5873 – Attivazione percorso per la definizione di un programma di prevenzione del carcinoma della cervice uterina (BUR n.251 del 10.12.07)

L.R. 28.12.07, n. 34 – Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario (BUR n. 265 del 29.12.07)

Note

Fino al 31 dicembre 2010 è autorizzata l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati che alla data del 31 marzo 20076 operano da statuto senza fini di lucro . non sono controllate da società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento a contratto con oneri a carico del SSR.

La Giunta definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo oltre che la corrispondenza con gli obiettivi programmatici socio-sanitari regionali in base ai quali la direzione regionale procede alla valutazione ad alla approvazione dei progetti garantendone il monitoraggio costante dei costi con una attenta analisi da realizzarsi nella fase iniziale di selezione, durante il loro iter realizzativo fino alla conclusione.

DGR 21.12.07, n. 8/6281 – Determinazioni in ordine ai riparto dei finanziamenti per investimenti a favore degli ospedali classificati della Lombardia (BUR n. 267 del 31.12.07)

PIEMONTE

DGR 19.11.07, n. 63-7504 - Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni Pubbliche riconosciute e di volontariato, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti. (BUR n. 50 del 13.12.07)

DGR 12.11.07, n. 21-7391 - Rivalutazione dei parametri di riferimento per l'attribuzione del "peso" ai casi di Cure domiciliari correlato al consumo delle risorse impiegate. Criteri per le procedure di addebito in ambito extraregionale per prestazioni non soggette a compensazione. (BUR n. 51 del 20.12.07)

Note:

Con D.G.R n. 41 - 5952 del 07.05.2002 sono state definite le linee guida regionali per la realizzazione del nuovo modello integrato del servizio di Cure Domiciliari, modulato su livelli di intensità delle cure domiciliari sanitarie e sociali, che devono essere erogate in relazione alla complessità dei bisogni assistenziali espressi dalle persone,

Con la D.G.R. n. 62 - 9692 del 16.06.2003 è stato definito il modello per l'attribuzione di un "peso" ai singoli casi di Cure Domiciliari correlato al consumo di risorse impiegate, nonché il modello delle schede e dei moduli necessari per l'attribuzione del codice colore sanitario e per il calcolo del peso sanitario,

Con la D.G.R. 51 - 11389 del 23.12.2003 è stata individuata un'articolazione graduale e progressiva della risposta domiciliare riferita all'area della post-acutiae (fase intensiva e/o estensiva) e all'area della cronicità con pesatura dei casi in riferimento ai criteri della D.G.R. 62/2003,

Con D.G.R. n. 55 - 13238 del 03.08.2004 è stato stabilito di utilizzare il peso totale del singolo caso rapportato al valore del caso di riferimento, così come definito dalla D.G.R. 62/2003.

La Regione Piemonte, a differenza di altre Regioni, che hanno già normato modalità e tariffe, non ha ad oggi deliberato le modalità di addebito delle Cure Domiciliari erogate a pazienti residenti in altre Regioni, temporaneamente domiciliati sul territorio piemontese, tenuto conto che tali prestazioni non sono soggette a compensazione tra le Regioni medesime,

Sono adottati i nuovi parametri economici per la determinazione del "peso" dei casi di Cure Domiciliari sia per pazienti residenti nella Regione Piemonte sia per pazienti residenti in altre Regioni, così come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Al fine di mantenere la possibilità di confrontare i dati di produzione nel tempo, indipendentemente dai costi produttivi occorre:

- mantenere il valore di riferimento dell'unità economica pari a 1 ora di infermiere;
- la composizione del caso di riferimento di peso 1;
- aggiornare il valore dell'unità economica.

NB:La revisione dei parametri di riferimento avviene tramite l'aggiornamento dei costi dei fattori produttivi impiegati nei casi di cure domiciliari ed implica una valorizzazione pari a euro 25,00 del valore dell'unità economica presa convenzionalmente come riferimento, corrispondente al costo orario di un infermiere.

Tutte le altre prestazioni, in termini di costo, sono valorizzate come multipli o sottomultipli della suddetta unità economica di riferimento convenzionale.

La valorizzazione delle singole prestazioni nell'ambito dei casi di Cure Domiciliari è quindi il seguente:

Fattore produttivo	Unità economiche	Controvalore in euro
1 ora infermiere	1	25,00

1 ora fisioterapista	0,89	22,25
1 ora assistente sociale	0,87	21,75
1 ora OSS	0,77	19,25
1 apertura caso MMG	3,00	75,00
1 accesso MMG	1,08	27,00
1 accesso medico specialista	2,40	27,00
1 accesso psicologo	2,00	50,00
1 trasporto ambulanza	2,03	50,75

Il caso di riferimento di peso 1 mantiene le seguenti caratteristiche definite nella DGR 62/03:

- durata quattro settimane con valore di consumo di risorse pari a:

Fattore produttivo impiegato	Unità economiche
Apertura caso MMG	3,00
8 accessi MMG	8,64
20 accessi di infermiere pari a 20 ore 40 minuti	20,67
1 accesso medico specialista	2,40
1 accesso assistente sociale	0,87
20 ore OSS	15,40
1 trasporto ambulanza	2,03
Totale	53,01
Controvalore economico del caso di riferimento	Euro 1.325,25

Procedura per l'addebito di prestazioni non soggette alla compensazione della mobilità sanitaria regionale

Sono oggetto di addebito diretto alle ASL di residenza del paziente fuori Regione le prestazioni di assistenza domiciliare, con relativa apertura di cartella, effettuate nei confronti di cittadini non residenti in Piemonte, ma ivi domiciliati con scelta del MMG.

NB: All'atto della presa in carico deve essere data comunicazione all'ASL di residenza informando quest'ultima che:

- alla chiusura del caso il peso calcolato sarà utilizzato alla fine dell'addebito con fattura diretta all'ASL di residenza;
- ai sensi della DGR 13238/04 il caso può durare al massimo 12 mesi con possibilità di riattivazione successiva in caso di persistenza del bisogno.

Ai fini della fatturazione, il valore del peso ottenuto secondo le modalità di rilevazione degli allegati 1 e 2 della DGR 55/04, viene maggiorato del 20% a copertura dei costi generali.

Al fine della fatturazione il valore da utilizzare per l'addebito delle prestazioni è dato dal valore del peso (maggiorato del 20%) moltiplicato per il controvalore economico del caso di riferimento pari a 1.325,25.

DGR 3.12.07, n. 4-7657 Assistenza sanitaria penitenziaria. Istituzione Gruppo Tecnico per la Tutela della Salute in ambito penitenziario. (BUR n. 52 del 27.12.067)

DGR 3.1207, n. 42-7694 - Art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Utilizzo delle quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006-08 per l'anno 2007. Approvazione delle schede di progetto. (BUR n 52 del 27.12.07)

Note

Sono approvare i progetti relativi alle otto linee progettuali, come di seguito elencati e come meglio evidenziati nelle Schede allegate, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Linea progettuale Titolo progetto

1 Lo sviluppo delle forme associative della medicina generale e pediatria di libera scelta e delle forme

di integrazione dell'assistenza primaria

1 Interventi a favore di persone con gravi malattie motorie (SLA - Altre gravi malattie neuromotorie-muscolo scheletriche)

2 Progetto Obiettivo Materno-Infantile

3 Programma formativo regionale per gli operatori delle Aziende Sanitarie

4 Consolidamento rete regionale delle malattie rare

4 Progetti Trapianti, Allergologia, NPI

5 Valutazione ed introduzione del Governo Clinico nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

6 Contenimento e riduzione dei tempi di attesa

7 Programma regionale di screening dei tumori del colonretto "Prevenzione Serena". Attuazione delle prestazioni, della formazione del personale e delle campagne di comunicazione.

7 Programma regionale di screening del carcinoma della mammella e dei tumori del collo dell'utero,

"Prevenzione Serena". Attuazione delle prestazioni, della formazione del personale e delle campagne di comunicazione.

8 Interventi destinati all'incremento di posti letto da convenzionare con il sistema pubblico regionale

per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti.

8 Progetto sperimentale del Percorso di Continuità Assistenziale per anziani ultrasessantacinquenni non

autosufficienti o per persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente.

DGR 3.1207, n. 43-7695 - Art. 1 comma 806 della Legge 269/2006. Progetti attuativi Piano Sanitario Nazionale 2006-08 per l'anno 2007. Approvazione delle schede dei progetti regionali e presa d'atto di tre progetti interregionali. (BUR n. 52 del 27.12.07)

Note

* sono approvati, per l'accesso al cofinanziamento per l'anno 2007, i seguenti progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale di cui all'art. 1 comma 806 della legge 296/2006, come di seguito elencati e come meglio evidenziati nelle Schede allegate, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Titolo progetto

La sperimentazione del modello assistenziale Case della Salute all'interno dell'evoluzione delle forme di integrazione dell'assistenza primaria nei distretti delle Asl piemontesi

Informazione alle gravide straniere sul percorso nascita (parto, allattamento rooming-in) e creazione della rete territorio-punto nascita

Formazione in Rianimazione Neonatale

prevenzione e la cura delle lesioni midollari per la riabilitazione e l'inclusione sociale delle persone con lesione midollare

* si prende atto dei tre progetti interregionali approvati dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15 novembre 2007, proposti del gruppo interregionale sulle malattie rare, ai sensi dell'art. 1 comma 806, lettera c, della Legge 296/2006, come di seguito specificati nella seguente tabella ed evidenziati nelle schede allegate, parti sostanziali ed integranti del presente atto deliberativo:

Titolo progetto

Reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara

Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostico terapeutici per malattie rare

Attivazione registri regionali per le malattie rare

DGR 10.1207, n. 51-7754 - Estensione della fascia delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ed abolizione del limite d'età'. (BURn. 52 del 27.12.07)

Note:

- dal 1° gennaio 2008 sono esenti dai ticket regionali sui farmaci i cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 36.151,68 euro (in analogia a quanto già previsto dalla norma nazionale, legge 537/1993 e s.m.i., per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche), indipendentemente dall'età anagrafica;

- I cittadini residenti, appartenenti a nuclei familiari con reddito compreso nel tetto stabilito dal presente provvedimento, che intendano usufruire dell'esenzione dal ticket regionale sui farmaci, dovranno essere muniti di attestato di esenzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria di residenza sulla base di autocertificazione, riportante il codice ministeriale E11 da apporre, a cura del prescrittore, sulle ricette farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale;

- per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, rimane valida tale certificazione di esenzione, senza necessità di ulteriori rinnovi;

- gli attestati di esenzione per reddito dai ticket farmaceutici (codice E11) avranno validità fino al 30 giugno 2009;

- ai cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, agli iscritti nelle liste di mobilità ed ai cittadini in cassa integrazione

straordinaria (ed ai familiari a carico), si applicano le disposizioni di cui al presente provvedimento e viene, pertanto, revocata la dgr 54 - 2431 del 20 marzo 2006 nella parte relativa;

- sono mantenute le vigenti specifiche esenzioni, certificate direttamente dal medico curante (codice W01), per i cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali) di cui alla dgr 54 - 2431 del 20 marzo 2006;

- ai maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con interventi diretti all'incremento della quota di utilizzo dei farmaci equivalenti nell'ambito della spesa farmaceutica SSN, all'aumento dell'appropriatezza delle prescrizioni attraverso azioni di responsabilizzazione degli operatori e l'utilizzazione di sistemi informativi adeguati per il controllo dell'uso del farmaco, all'individuazione di percorsi assistenziali per particolari tipologie di pazienti.

SICILIA

DASS 22.11.07 Specialistica convenzionata esterna - Chiusura negoziazione 2007 e programmazione 2008.(GURS n. 58 del 14.0.12.07)

Note

L'aggregato di spesa dedicato alle strutture preaccreditate di specialistica convenzionata esterna per il triennio 2007/2009, tenuto conto dell'importo dei fatturati prodotti al netto dei ticket nell'anno 2005, è fissato in euro 320 mln, con esclusione dei costi dei medici specialisti interni e dei fatturati delle strutture di dialisi.

DASS 3.12.07 Spedalità privata preaccreditata - Chiusura negoziazione 2007. .(GURS n. 58 del 14.0.12.07)

VENETO

DGR 20.11.07, n. 3735 – Sperimentazione del modello organizzativo assistenziale di Week-Surgery (BUR n. 108 del 18.12.07)

Note

Il modello assistenziale si basa sui seguenti aspetti:

- * la possibilità clinica , organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici programmati che prevedono la dimissione dei pazienti entro la giornata di venerdì;
- * i ricoveri vengono effettuati su posti letto dedicati;
- * l'applicazione di tale modello in via prioritaria presso i Dipartimenti chirurgici strutturali;
- * tali interventi vengono effettuati in regime di ricovero ordinario;
- * tali interventi chirurgici prevedono una osservazione postoperatoria superiore alle 24 ore, che di norma non si prolunga oltre le 72 ore e che comunque consente la dimissione del paziente entro 4 giorni dall'intervento;
- * i posti dedicati non vengano condivisi con l'attività di Day Surgery;
- * alla luce della sperimentazione, i posti dedicati vengano identificati nell'ambito della dotazione ospedaliera.

A tale riguardo vie e quindi approvata la sperimentazione della durata di un anno, con decorrenza 1 gennaio 2008.

La sperimentazione avrà luogo nelle sedi dell'asl di Treviso, e l'AO di Verona.

STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

LOMBARDIA

DGR 19.12.07, n. 8/6217 – Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti – Fondazione Onlus – luoghi e pianezza –Centro diurno integrati in Casalzuigno – Finanziamento a carico del FSR per l'anno 2007 (BUR n. 267 del 31.12.07)

SICILIA

DASS 20.11.07. Elenco delle istituzioni assistenziali iscritte al 31 luglio 2007 nell'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 (gurs N. 59 DEL 20.12.07)

UMBRIA

DD 26.10.07, n. 9805 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla residenza protetta "Villa Sabrina" di Otricoli ai sensi dell'art. 8-quater del d. lgs 502/92 (BUR n. 53 del 5.12.07)

DD 26.10.07, n. 9806 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla residenza protetta "Villa Vittoria" di Terni ai sensi dell'art. 8-quater del d. lgs 502/92 (BUR n. 53 del 5.12.07)

DD 26.10.07, n. 9811 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla residenza protetta "Villa Maria Luisa s.r.l." di Terni ai sensi dell'art. 8-quater del d. lgs 502/92 (BUR n. 53 del 5.12.07)

DD 26.10.07, n. 9805 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla residenza protetta "Villa Rosalba" di Montecastrilli ai sensi dell'art. 8-quater del d. lgs 502/92 (BUR n. 53 del 5.12.07)

DD 26.10.07, n. 9815 - Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla cooperativa sociale Nuova dimensione a r. l. per il centro diurno "Il Nido d'Argento" per anziani non autosufficienti, in Deruta, ai sensi dell'art. 8-quater del d. lgs 502/92 (BUR n. 53 del 5.12.07)

TUTELA DEI DIRITTI

UMBRIA

L.R. 27.11.07, n. 30 – Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della L.R. 45/95 (BUR n. 52 del 29.11.07)

COMUNE DI FIRENZE

■ CONCORSO (Scad.17 gennaio 2008)

Concorso pubblico, per esami e titoli di servizio, a venti posti di insegnante scuola materna per le scuole dell'infanzia (*GU n. 100 del 18-12-2007*)

COMUNE DI FORLI'

■ CONCORSO (Scad.17 gennaio 2008)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di funzionario scolastico educativo socio culturale (coordinatore pedagogico) / categoria D (D1). (*GU n. 100 del 18-12-2007*)

COMUNE DI GORGONZOLA

■ CONCORSO (Scad.28 gennaio 2008)

Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato (*GU n. 102 del 28-12-2007*)